

ALLEGATO "E" AL N. 28.539 DI RACCOLTA

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
CENTRO SPERIMENTALE TOSCANA INNOVAZIONE**

=*=*=*=*=*=*=*=

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

- Denominazione e sede -

1. È costituita per iniziativa dei Soci Fondatori: "ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI AREZZO GROSSETO E SIENA"; "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANATO SENESE"; "CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA", Associazione di Siena; e "CONFAPI TOSCANA", la "FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE TOSCANA INNOVAZIONE", con fini di promozione imprenditoriale, territoriale, culturale e di ricerca e sede in Loc. Drove 15 - 53036 Poggibonsi (Siena).

2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa risponde allo schema ed ai principi della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato giuridicamente ed in via principale dagli artt. 12 e seguenti del codice civile.

3. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

Articolo 2

- Scopo -

1. La Fondazione realizza attività conoscitive, di ricerca e di promozione dirette a stimolare ed assistere la costituzione, lo sviluppo e la competitività delle imprese, e si propone di svolgere, promuovere ed avviare e realizzare studi e ricerche, collaborazioni, progetti che abbiano quale caratteristica quella di favorire l'innovazione, la promozione, l'internazionalizzazione e la cooperazione internazionale, con la finalità principale di supportare la sostenibilità e sviluppo economico, sociale e territoriale, nonché la cooperazione tra imprese, enti pubblici e privati. In particolare, la fondazione si propone di operare a livello di:

a. Innovazione e trasferimento tecnologico: promuovere progetti di innovazione tecnologica, di processo e di prodotto, con particolare attenzione al cambiamento climatico e all'utilizzo di tecnologie avanzate, anche a supporto di Enti pubblici.

b. Promozione: Organizzare e partecipare ad iniziative di promozione dei sistemi produttivi ed economici a livello locale, nazionale e internazionale, con particolare attenzione all'integrazione di attività e competenze di interesse, anche mediante la realizzazione di eventi, fiere e convegni.

c. Internazionalizzazione: Sostenere le imprese nell'espansione verso mercati esteri, promuovendo progetti di coopera-

zione internazionale e facilitando l'ingresso delle stesse

nei mercati globali, con particolare attenzione agli aspetti socioeconomici di interesse territoriale.

d. Cooperazione internazionale: Collaborare con enti pubblici e privati, anche a livello internazionale, per il sostegno a progetti di sviluppo economico e sociale, prevedendo anche possibilmente il coinvolgimento delle amministrazioni locali nella progettazione e attuazione di iniziative di cooperazione internazionale.

e. Formazione e Orientamento: Organizzare ed erogare corsi di formazione, seminari e workshop rivolti sia alle imprese, persone fisiche e enti pubblici. Progettare e realizzare attività di formazione finanziata e non, avvalendosi di collaborazioni esterne e attuare progetti di orientamento sulla conoscenza dei sistemi imprenditoriali.

f. Integrazione e Networking: Favorire l'integrazione, lo scambio di conoscenze e la creazione di reti tra imprese, scuole, università, centri di ricerca e amministrazioni pubbliche, al fine di creare sinergie e promuovere la collaborazione tra il settore privato e le istituzioni pubbliche.

g. Promozione di Progetti di Interesse Pubblico-Privato: Sostenere e realizzare progetti che abbiano un impatto positivo sul territorio, come:

- iniziative di inclusione sociale, educazione ambientale anche con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche;
- progetti e attività sull'identità e il capitale territoriale e azioni di marketing territoriale;
- progetti volti a valorizzare il carattere innovativo delle specificità produttive locali anche attraverso la creazione di strumenti, progetti, collaborazioni ed eventi dedicati;

2. Con tali attività la Fondazione intende favorire la crescita imprenditoriale sia quantitativa che qualitativa, avendo come criterio fondamentale per le proprie attività l'innovazione tecnologica, organizzativa e culturale, così da agevolare la crescita di una imprenditorialità avanzata, connotata dalla massima efficacia sul mercato locale, nazionale ed internazionale.

3. La fondazione può partecipare a Reti di Imprese ed Associazioni, Consorzi, Enti od altri soggetti, che abbiano scopi complementari o connessi al proprio o che siano da essa promosse;

4. I servizi promozionali e organizzativi potranno essere svolti, oltre che a favore dei soci, anche a favore di altri Enti ed operatori del settore, a fronte di specifica copertura finanziaria.

5. La Fondazione potrà promuovere e realizzare ogni attività ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo, operando sempre in coerenza con le proprie finalità istituzionali e con l'assenza di scopo di lucro che la caratterizza.

Articolo 3

- Attività strumentali -

1. La Fondazione si riserva, al fine del miglior perseguimento degli scopi statutarî, la facoltà di svolgere ogni attività, consentita dalla legge, inerente, connessa o comunque strumentale rispetto a quella principale. In particolare, la Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi statutarî, potrà svolgere tutte le attività connesse agli scopi statutarî, in quanto integrative degli stessi e nei limiti consentiti dalla legge, ed effettuare ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria.

2. Tutte le attività di cui al comma precedente devono mantenere carattere ausiliario e strumentale rispetto alle finalità istituzionali e i relativi proventi devono essere interamente reinvestiti per il perseguimento di tali finalità.

3. A titolo meramente esemplificativo e non tassativo la Fondazione può, fra l'altro:

a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi;

b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;

c) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture culturali o di ricerca delle quali le sia affidata la gestione;

d) promuovere o svolgere attività di ricerca, consulenza e trasferimento tecnologico.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4

- Fondatori -

1. Soci Fondatori sono: "ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI AREZZO GROSSETO E SIENA"; "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANATO SENESE"; "CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA", Associazione di Siena; e "CONFAPI TOSCANA".

Possono diventare Soci Fondatori sia enti pubblici sia imprese sia Associazioni, secondo le modalità previste dall'art. 5 dello Statuto.

Articolo 5

- Categorie di Soci e procedura di ammissione -

1. Sono Soci della Fondazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che condividono le finalità e gli scopi della Fondazione, contribuiscono al loro raggiungimento anche mediante la loro partecipazione personale e diretta alle sue attività di studio, ricerca e documentazione, accettano il presente Statuto e abbiano fatto domanda di adesione accolta dagli organi statutarî.

2. Si acquista la qualifica di Socio solo successivamente al versamento della quota a Fondo di Dotazione e della quota annuale di partecipazione deliberata dall'Organo di indirizzo.

3. I Soci alla Fondazione si dividono in:

a. Soci Fondatori: i soggetti indicati nell'atto costitutivo e coloro che, successivamente, vengano ammessi in tale categoria.

b. Soci Sostenitori: persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscono in modo significativo agli scopi della Fondazione mediante contributi pluriennali in denaro, beni o servizi.

c. Soci Ordinari: persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sua attività mediante il versamento di una quota di partecipazione annuale.

4. La procedura di ammissione di nuovi Soci è la seguente:

a) La domanda di ammissione, indirizzata al Consiglio di Amministrazione, deve specificare la categoria di socio per la quale si concorre e l'impegno a rispettare lo Statuto e i regolamenti.

b) Il Consiglio di Amministrazione istruisce la domanda, verificando i requisiti del candidato e la sua coerenza con gli scopi della Fondazione.

c) Per l'ammissione di nuovi Soci Fondatori, il Consiglio di Amministrazione acquisisce il parere obbligatorio e vincolante dei Soci Fondatori esistenti, espresso a maggioranza dei due terzi.

d) Il Consiglio di Amministrazione sottopone la proposta di ammissione, corredata del proprio parere e, se del caso, del parere dei Soci Fondatori, all'Organo di Indirizzo.

e) L'Organo di Indirizzo delibera sull'ammissione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Per l'ammissione di nuovi Soci Fondatori è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

5. L'Organo di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, stabilisce annualmente l'ammontare delle quote di partecipazione per ciascuna categoria e, se del caso, per ciascun socio, sulla base del bilancio preventivo e dei programmi di attività. I criteri di determinazione devono assicurare proporzionalità rispetto all'impegno partecipativo e trasparenza. Eventuali contributi aggiuntivi possono essere deliberati dall'Organo di Indirizzo, con maggioranza qualificata, solo per far fronte a specifiche e motivate esigenze progettuali o patrimoniali, predeterminando criteri e modalità di riparto tra i Soci.

Articolo 6

- Recesso ed Esclusione -

1. La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione o, per le persone fisiche, per morte.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, tra cui:

a. morosità nel versamento dei contributi;

b. condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione;

c. comportamento contrario ai doveri di leale collaborazione.

d. accertato stato di crisi e/o insolvenza.

e. apertura di procedure di liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali che pregiudichino la capacità di adempiere agli obblighi verso la Fondazione.

3. La delibera di esclusione deve essere preceduta dalla contestazione scritta degli addebiti al Socio, con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per presentare le proprie controdeduzioni. La decisione finale deve essere motivata.

4. Ogni Socio può recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso ha effetto a partire dall'esercizio finanziario successivo, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte

5. Il recesso o l'esclusione non danno diritto alla restituzione dei conferimenti effettuati al Fondo di Dotazione, i quali restano definitivamente acquisiti al patrimonio della Fondazione.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

Articolo 7

- Organi della Fondazione -

1. Sono organi della Fondazione:

a. l'Organo di Indirizzo;

b. il Consiglio di Amministrazione;

c. il Presidente;

d. Il Direttore (se nominato)

e. l'Organo di Controllo;

f. l'Assemblea dei Soci.

2. Salvo quanto diversamente previsto, e fermo il rispetto della disciplina vigente, le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, debitamente documentate. L'Organo di Indirizzo può deliberare l'attribuzione di un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, nei limiti di legge e in misura proporzionata all'impegno richiesto.

3. I componenti degli organi sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi, come disciplinato dall'apposito articolo del presente Statuto.

Articolo 8

- Organo di Indirizzo -

1. L'Organo di Indirizzo è l'organo di governo della Fondazione, cui competono le decisioni strategiche fondamentali.

2. È composto da un numero di membri da 3 (tre) a 11 (undici), nominati come segue:

a) la maggioranza dei membri è, in ogni caso, designata dai Soci Fondatori, garantendo a ciascuno di essi almeno un rap-

presentante;

b) i restanti membri sono eletti dall'Assemblea dei Soci tra le altre categorie di Soci.

3. I membri dell'Organo di Indirizzo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi agiscono in piena autonomia e non rappresentano interessi particolari dei soggetti che li hanno designati.

4. L'Organo di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione.

5. Spetta all'Organo di Indirizzo:

a) approvare le linee strategiche, i programmi pluriennali e gli obiettivi della Fondazione;

b) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente e stabilirne il compenso. Inoltre, nominare e revocare il Vicepresidente

c) nominare e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, ed attribuire il loro compenso;

d) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, se redatto;

e) deliberare sulle modifiche dello Statuto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti;

f) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti;

g) approvare i regolamenti interni della Fondazione.

h) Deliberare sull'ammissione dei Soci Fondatori, Sostenitori e Ordinari su proposta del Consiglio di Amministrazione

i) deliberare sulle quote di partecipazione e sui contributi aggiuntivi ai sensi dell'art. 5.

6. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. L'Organo di Indirizzo viene convocato dal suo Presidente mediante PEC o lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza o in altre forme ritenute idonee dal Presidente. In caso di urgenza, si provvede con comunicazione da spedirsi almeno un giorno libero prima. L'Organo può riunirsi anche al di fuori della sede sociale e la partecipazione può essere autorizzata anche in audio o in videoconferenza.

Articolo 9

- Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo e di gestione della Fondazione. È composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, incluso il Presidente, nominati dall'Organo di Indirizzo. I consiglieri sono scelti prioritariamente tra persone che abbiano ricoperto o ricoprano cariche nei Soci Fondatori o che posseggano comprovata esperienza e professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Gli enti

pubblici soci hanno facoltà di proporre all'Organo di Indirizzo la nomina di un candidato per ciascuna categoria di ente; l'Organo di Indirizzo decide sulla nomina in piena autonomia.

2. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in attuazione degli indirizzi strategici deliberati dall'Organo di Indirizzo. In particolare:

a) predispone i programmi di attività da sottoporre all'Organo di Indirizzo;

b) redige la proposta di bilancio di esercizio e di bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Indirizzo;

c) istruisce le domande di ammissione dei Soci e delibera sull'esclusione e il recesso, secondo le procedure previste;

d) delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti;

e) gestisce il patrimonio della Fondazione e attua le delibere dell'Organo di Indirizzo;

f) può nominare un Direttore, se ritenuto necessario, definendone compiti e compenso, per la gestione operativa della struttura.

g) delibera in merito all'esercizio dei poteri delegati al Presidente e/o al Direttore, vigilando sul loro operato.

4. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante PEC o lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza o in altre forme ritenute idonee dal Presidente. In caso di urgenza, si provvede con comunicazione da spedirsi almeno un giorno libero prima. Il Consiglio può riunirsi anche al di fuori della sede sociale e la partecipazione può essere autorizzata anche in audio o in videoconferenza.

Articolo 10

- Presidente della Fondazione -

1. Il Presidente è nominato dall'Organo di Indirizzo tra i propri componenti o anche all'esterno, purché in possesso di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Indirizzo.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci.

3. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di

età.

Articolo 11

- Direttore -

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che lo sceglie nell'ambito di soggetti aventi specifica esperienza e competenza nei settori rientranti negli scopi della Fondazione.

2. Il Direttore provvede:

a) a dare attuazione a tutte le deliberazioni degli organi della Fondazione, sotto la direzione e il controllo del Consiglio di Amministrazione;

b) a dirigere e coordinare l'attività di competenza della Fondazione, con piena autonomia di gestione, rendendo conto al Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta;

c) a redigere il budget, sulla base del programma dettagliato delle attività di cui alla lettera precedente e a presentare il bilancio di esercizio secondo quanto previsto all'art. 18 del presente Statuto;

d) a provvedere alla realizzazione di tutte le azioni necessarie alla gestione e allo sviluppo delle attività della Fondazione per raggiungere i suoi scopi, con particolare riguardo alla gestione delle relazioni con i partner professionali e istituzionali e svolgere le seguenti funzioni:

- è responsabile nei confronti del Consiglio di Amministrazione della gestione economica e finanziaria dei fondi di dotazione e di gestione;

- cura l'applicazione dei contratti e delle convenzioni stipulate dalla Fondazione per quanto concerne gli aspetti di natura giuridica ed amministrativa;

- dirige il personale della Fondazione;

- collabora con il Consiglio di Amministrazione alla predisposizione dei bilanci, preventivi e consuntivi, della Fondazione.

e) a svolgere tutti gli ulteriori incarichi allo stesso attribuiti o delegati dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Organo di indirizzo.

3. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di indirizzo, senza avere diritto di voto.

Articolo 12

- Organo di Controllo -

1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

2. L'Organo di Controllo si esprime con relazione sul bilancio di esercizio e con parere quando ad esso richiesto.

3. Può essere monocratico o collegiale (3 membri). I suoi componenti, scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, sono nominati dall'Organo di Indirizzo.

4. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati. Partecipa alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Articolo 13

- Assemblea dei Soci -

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote.

2. È convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

3. L'Assemblea ha funzioni consultive e propositive. In particolare:

a) Elegge, ai sensi di questo Statuto, i propri rappresentanti in seno all'Organo di Indirizzo;

b) formula pareri e proposte sull'attività della Fondazione, da sottoporre agli altri organi;

c) è sede di confronto e discussione sulle attività e le prospettive della Fondazione.

4. Ogni Socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

5. Alla convocazione delle Assemblee provvede il Presidente. La convocazione è effettuata mediante comunicazione ai Soci della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno. L'avviso di convocazione è comunicato per PEC o lettera raccomandata, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e la partecipazione può essere autorizzata anche in audio o in videoconferenza. Lo stesso avviso potrà prevedere anche il luogo, la data e l'ora della riunione in seconda convocazione, qualora in prima convocazione non fosse raggiunto il quorum necessario per deliberare.

6. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita se vi sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. Essa delibera, salvo quanto al punto precedente, a maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati.

7. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

TITOLO IV

PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 14

- Patrimonio -

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale in beni e valori esistenti all'atto della costituzione della Fondazione;

b) dai conferimenti di beni mobili e immobili, lasciti, liberalità ed acquisti, a qualsiasi titolo realizzati, che pervengano da enti o da privati, con la specifica destinazione dell'incremento patrimoniale;

c) dagli eventuali avanzi della gestione.

d) dalle quote destinate al Fondo di Dotazione conferite dai nuovi soci.

2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

3. In caso di destinazione alla Fondazione di beni mobili e immobili, lasciti e liberalità per il perseguimento di specifiche finalità, diverse dallo scopo proprio della Fondazione, si applica l'articolo 32 del codice civile.

Articolo 15

- Entrate della Fondazione -

1. La Fondazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi dei Soci, nonché eventuali contributi aggiuntivi deliberati dall'Organo di Indirizzo;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici o privati, anche finalizzati al finanziamento o al sostegno di specifici programmi di studio, ricerca, formazione o documentazione, comunque progettati e realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- h) donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, se specificamente destinati all'attività di gestione, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- i) proventi derivanti dagli impieghi del patrimonio della Fondazione o dalla alienazione di beni mobili o immobili non strumentali;
- j) altre entrate.

Articolo 16

- Divieto di distribuzione dei proventi e degli avanzi di gestione -

1. I proventi dell'attività e l'eventuale avanzo di gestione non saranno in nessun caso distribuibili, direttamente o indirettamente, tra i Soci e devono essere reinvestiti in attività istituzionali previste dal presente statuto. In attesa di essere reinvestiti possono essere, al termine di ogni esercizio finanziario, riportati a nuovo o accantonati come riserva.

Articolo 17

- Esercizio Finanziario e bilancio -

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro i termini di legge, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio di esercizio e lo trasmette all'Organo di Controllo.

3. L'Organo di Indirizzo approva il bilancio di esercizio entro il 30 giugno di ogni anno, previo parere dell'Organo di Controllo.

Articolo 18

- Scritture contabili e Libri della Fondazione -

1. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili.

2. Presso la sede della Fondazione sono conservati l'elenco dei Soci distinti nelle loro diverse categorie, i documenti contabili ed extracontabili previsti dalle normative vigenti ed i seguenti libri della Fondazione:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di indirizzo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

- Conflitto di Interessi e Requisiti degli Organi -

1. I componenti degli organi della Fondazione devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità adeguati al ruolo. Non possono essere nominati, e se nominati decadono, coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.

2. I componenti degli organi devono astenersi dal partecipare a deliberazioni in cui abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Fondazione. Essi devono comunicare tempestivamente al Presidente dell'organo di appartenenza ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

3. L'Organo di Indirizzo può definire con apposito regolamento ulteriori cause di incompatibilità e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse.

Articolo 20

- Estinzione e devoluzione del Patrimonio -

1. Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dall'Organo di Indirizzo con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo, espletata la liquidazione, sarà devoluto, su delibera dell'Organo di Indirizzo, ad altri enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salva diversa destinazione imposta dalla normativa vigente.

Articolo 21

- Modifiche Statutarie e Trasformazione -

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Organo di Indirizzo con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti. La modifica dello scopo richiede il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti.

2. La trasformazione della Fondazione in società di capitali, ai sensi dell'art. 2500-octies del Codice Civile, può essere proposta dall'Organo di Indirizzo all'autorità governativa competente, qualora ciò sia ritenuto necessario per il miglior perseguimento degli scopi istituzionali con mutate forme giuridiche. La proposta di trasformazione dovrà definire i criteri per l'eventuale assegnazione delle azioni o quote, tenendo conto della natura e dell'origine delle risorse patrimoniali della Fondazione, della storia partecipativa dei Soci e della necessità di garantire, nei limiti consentiti dalla nuova forma giuridica, la continuità nel perseguimento di finalità di utilità sociale. La trasformazione non è ammessa qualora risulti in contrasto con la legge, in particolare in relazione alla provenienza del patrimonio da contributi pubblici o da liberalità ricevute per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Articolo 22

- Rinvio -

1. Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia.

F/to MINUTELLA ANGELO, DR. ANDREA PESCATORI NOTAIO